



COMUNE DI GANDELLINO

PROVINCIA DI BERGAMO

DECRETO DEL SINDACO N. 3 DEL 28/01/2025

OGGETTO: ATTRIBUZIONE DI ULTERIORI INCARICHI E FUNZIONI AL SEGRETARIO – NOMINA RESPONSABILE AREA AFFARI GENERALI

IL SINDACO

CONSIDERATO CHE:

con deliberazione consiliare n. 44 del 16.12.2024, è stata approvata la convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale tra i Comuni di, AVIATICO, CASTRO E GANDELLINO con decorrenza 17.01.2025;

con decreto prefettizio n.55 del 23/01/2025 è stato assegnato presso la convenzione di segreteria il Dott. Tiraboschi Andrea;

in data 27.01.2025 con decorrenza dal giorno successivo il Sindaco del Comune di Castro, comune capofila dalla convenzione, ha nominato Segretario titolare della convenzione il Dr. Tiraboschi Andrea;

PRESO ATTO CHE:

con decreto sindacale n. 8 del 03.07.2023 il Sindaco ha istituito OIV in forma monocratica individuando nel segretario pro tempore la persona che ricopre questo ruolo;

con delibera di G.C. n. 54 del 11.09.2023 “nomina delegazione trattante per il triennio 2023-2025” si prevede che la parte datoriale sia costituita dal Segretario comunale

è altresì titolare dell’accesso civico, dell’Ufficio Procedimenti Disciplinari, nonché incaricato del controllo interno degli atti;

con decreto sindacale n. 7 del 17.06.2024 il Sindaco ha nominato il dott. Tiraboschi responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del comune di Gandellino;

RICHIAMATO il D.lgs. n. 267/2000 e, in particolare:

l’art. 50, comma 10, che dispone “*Il Sindaco e il Presidente della Provincia nominano i Responsabili degli Uffici e dei Servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali (...), secondo le modalità e i criteri stabiliti dagli artt. 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali*”;

l’art. 109, in combinato disposto con l’art. 107, che prevede l’attribuzione ai dirigenti di tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, secondo le modalità stabilite dallo Statuto o dai Regolamenti dell’Ente;

l'art. 109, comma 2, secondo cui "Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione";

DATO ATTO CHE:

il Segretario svolge le funzioni previste dall'art. 97, comma 4 lett. d) del T.U.E.L. ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti o conferitagli dal Sindaco;

il Segretario nominato ai sensi dell'art. 97 T.U.E.L. al pari dei responsabili apicali, ha tutti i poteri di rappresentanza verso l'esterno;

CONSIDERATO CHE la Giunta con delibera n. 10 del 28.02.2024 immediatamente eseguibile, ha approvato il nuovo PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE 2024 – 2026 del Comune di Gandellino, nel quale sono indicati anche i servizi e procedimenti assegnati al Segretario che si aggiungono alle funzioni previste dalla legge;

CONSIDERATO CHE il Segretario potrà svolgere peraltro funzioni dirigenziali anche in esecuzione della L.n. 35/2012 sui poteri sostitutivi in caso di inerzia (art. 2, comma 9 bis-ter-quater-quinquies L.n.241/1990);

DATO ATTO CHE il Segretario dovrà dimostrare, nell'azione quotidiana, capacità, competenza e fattiva collaborazione raggiungendo appieno i risultati attesi e dovrà svolgere con pari positivi risultati le attività ulteriori assegnatigli ai sensi della lett. d) dell'art. 97 del T.U.E.L.;

FATTO RILEVARE CHE l'art. 60 del CCNL 2019/2021 detta una nuova disciplina della retribuzione di posizione, in particolare la retribuzione di posizione è erogata, in base alle classi demografiche degli enti, entro i seguenti valori minimi e massimi complessivi annui lordi per tredici mensilità, per l'attuale sede di segreteria da un minimo di 8.140 a un massimo di 10.928,87;

VISTI

lo Statuto;

il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visti l'art. 50, comma 10, del T.U.E.L., che rimanda al Sindaco l'attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali e l'art. 15, comma 1, del D.P.R. n. 465/1997;

Ciò premesso,

DECRETA

1. DI NOMINARE il Segretario Dott. TIRABOSCHI ANDREA Responsabile dell'area Affari Generali con decorrenza immediata;
2. DI INDIVIDUARLO, in conformità allo Statuto, come titolare dei poteri sostitutivi in caso di inerzia dei dirigenti o responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 2, comma 9, L.n. 241/1990, con facoltà di nomina di commissari ad acta anche nel caso in cui gli atti da adottare, di particolare complessità e specialità, fossero subordinati a competenze connesse alla laurea in giurisprudenza, a fortiori per quelli di natura tecnica;
3. DI DARE ATTO della pesatura che il Comune capofila effettuerà dell'indennità di posizione;
4. DI STABILIRE che l'eventuale potere sostitutivo sarà svolto dalla sottoscritta sindaco Flora Fiorina solo in caso di assenza temporanea del responsabile;

5. DI CONFERMARE altresì la nomina a Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza del Comune di Gandellino, come da decreto 7 del 17.06.2024;
6. DI DISPORRE CHE il presente provvedimento venga comunicato al Segretario, ai Responsabili di Area, all'ufficio personale, pubblicato all'Albo online e sul sito istituzionale in Amministrazione Trasparente, sottosezione 1 Personale-sottosezione 2 livello Titolari di incarichi amministrativi di vertice.

....

IL SINDACO
FLORA FIORINA

NORME

TUEL

Art. 97. Ruolo e funzioni

1. Il comune e la provincia hanno un segretario titolare dipendente dall'Agenzia autonoma per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, di cui all'articolo 102 e iscritto all'albo di cui all'articolo 98.
2. Il segretario comunale e provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.
3. Il sindaco e il presidente della provincia, ove si avvalgano della facoltà prevista dal comma 1 dell'articolo 108, contestualmente al provvedimento di nomina del direttore generale disciplinano, secondo l'ordinamento dell'ente e nel rispetto dei loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti tra il segretario ed il direttore generale.
4. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti e ne coordina l'attività, salvo quando ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 108 il sindaco e il presidente della provincia abbiano nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) esprime il parere di cui all'articolo 49, in relazione alle sue competenze, nel caso in cui l'ente non abbia responsabili dei servizi;
 - c) roga, su richiesta dell'ente, i contratti nei quali l'ente è parte e autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;
(lettera così modificata dall'articolo 10, comma 2-quater, legge n. 114 del 2014)
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal sindaco o dal presidente della provincia;
 - e) esercita le funzioni di direttore generale nell'ipotesi prevista dall'articolo 108 comma 4.
5. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può prevedere un vicesegretario per coadiuvare il segretario e sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.
6. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali e provinciali è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 107. Funzioni e responsabilità della dirigenza

1. Spetta ai dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti. Questi si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.
2. Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le

funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell'ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

3. Sono attribuiti ai dirigenti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell'ente:

- a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;*
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;*
- c) la stipulazione dei contratti;*
- d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;*
- e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;*
- f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;*
- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;*
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;*
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal sindaco.*

4. Le attribuzioni dei dirigenti, in applicazione del principio di cui all'articolo 1, comma 4, possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

(La norma deve intendersi integrata dall'articolo 53, comma 23, legge n. 388 del 2000 come modificato dall'art. 29, comma 4, legge n. 448 del 2001)

5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di cui al capo I titolo III l'adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti, salvo quanto previsto dall'articolo 50, comma 3, e dall'articolo 54.

6. I dirigenti sono direttamente responsabili, in via esclusiva, in relazione agli obiettivi dell'ente, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

7. Alla valutazione dei dirigenti degli enti locali si applicano i principi contenuti nell'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, secondo le modalità previste dall'articolo 147 del presente testo unico.

3-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle Autorità amministrative indipendenti.)

L. n.241/1990

Art. 2. (Conclusione del procedimento)

1. Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo.

2. ...3. ...4. ...4-bis. ...5. ...6. ...7. ...8. ...8-bis. ...OMISSIS...

9. La mancata o tardiva emanazione del provvedimento nei termini costituisce elemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente.

9-bis. *L'organo di governo individua un soggetto nell'ambito delle figure apicali dell'amministrazione o una unità organizzativa cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia. Nell'ipotesi di omessa individuazione il potere sostitutivo si considera attribuito al dirigente generale o, in mancanza, al dirigente preposto all'ufficio o*

in mancanza al funzionario di più elevato livello presente nell'amministrazione. Per ciascun procedimento, sul sito internet istituzionale dell'amministrazione è pubblicata, in formato tabellare e con collegamento ben visibile nella homepage, l'indicazione del soggetto o dell'unità organizzativa a cui è attribuito il potere sostitutivo e a cui l'interessato può rivolgersi ai sensi e per gli effetti del comma 9-ter. Tale soggetto, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell'avvio del procedimento disciplinare, secondo le disposizioni del proprio ordinamento e dei contratti collettivi nazionali di lavoro, e, in caso di mancata ottemperanza alle disposizioni del presente comma, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria.

(comma introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020, poi così modificato dall'art. 61, comma 1, lettera a), della legge n. 108 del 2021)

9-ter. Decorso inutilmente il termine per la conclusione del procedimento o quello superiore di cui al comma 7, il responsabile o l'unità organizzativa di cui al comma 9-bis, d'ufficio o su richiesta dell'interessato, esercita il potere sostitutivo e, entro un termine pari alla metà di quello originariamente previsto, conclude il procedimento attraverso le strutture competenti o con la nomina di un commissario.

(comma introdotto dall'art. 12, comma 1, lettera a), legge n. 120 del 2020, poi così sostituito dall'art. 61, comma 1, lettera b), della legge n. 108 del 2021)

9-quater. Il responsabile individuato ai sensi del comma 9-bis, entro il 30 gennaio di ogni anno, comunica all'organo di governo, i procedimenti, suddivisi per tipologia e strutture amministrative competenti, nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione previsti dalla legge o dai regolamenti. Le Amministrazioni provvedono all'attuazione del presente comma, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

9-quinquies. ...

Gandellino li, 28/01/2025

IL SINDACO
f.to FIORINA FLORA